

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **208/1974** (ECLI:IT:COST:1974:208)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **30/05/1974**; Decisione del **27/06/1974**

Deposito del **04/07/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7378**

Atti decisi:

N. 208

SENTENZA 27 GIUGNO 1974

Deposito in cancelleria: 4 luglio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 180 del 10 luglio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1972 dal pretore di Rovereto nel procedimento penale a carico di Speziosi Angelo, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;

2) ordinanza emessa il 3 maggio 1973 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Portanova Pasquale, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso di procedimento penale a carico di Speziosi Angelo (imputato del reato di cui all'art. 624 del codice penale per aver sottratto alcuni generi alimentari del valore di circa 1.600 lire dal supermercato di Avio) il pretore di Rovereto - ritenendo che le risultanze dibattimentali non escludessero la eventualità di una derubricazione del furto da consumato a tentato - ha sollevato d'ufficio con ordinanza in data 19 ottobre 1972 - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, 56 e 624 cod. pen., nella parte in cui escludono la possibilità di operare la riduzione di pena prevista dal tentativo sul minimo edittale di 15 giorni di reclusione, che coincide con quello fissato in via generale dall'art. 23 per tale specie di pena.

Tale preclusione sarebbe, ad avviso del pretore, priva di razionalità e finirebbe per eliminare ogni proporzione tra pena e reato.

2. - Con ordinanza emessa in data 3 maggio 1973 nel procedimento penale a carico di Portanova Pasquale (imputato della contravvenzione di cui agli artt. 31 e 41, lett. b, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per aver proceduto all'ampliamento della propria abitazione senza licenza del sindaco) il pretore di Prato ha sollevato - sempre in riferimento all'art. 3 Cost. e per motivi sostanzialmente corrispondenti a quelli contenuti nell'ordinanza sopra menzionata del pretore di Rovereto - questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 e 132 cod. pen., nella parte in cui escludono la possibilità di scendere al di sotto del limite minimo di 5 giorni previsto per la pena dell'arresto ove il reo risulti meritevole della concessione di circostanze attenuanti.

Nei giudizi non vi è stata costituzione di parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - Le due ordinanze in epigrafe propongono analoghe questioni di legittimità costituzionale: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti onde essere decisi con unica sentenza.

2. - Il pretore di Rovereto ha sollevato, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della normativa risultante dagli artt. 23, 56, 624 del codice penale, che esclude la possibilità di operare la riduzione di pena prevista per il tentativo sul minimo edittale di 15 giorni di reclusione per il delitto di furto, che coincide con la durata minima di pena fissata in via generale per la reclusione dall'art. 23 del codice penale. Il pretore di Prato a sua volta, e sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 25 e 132 cod. pen., che non consente al giudice di irrogare la pena dell'arresto al di sotto del limite minimo di giorni 5 ove l'imputato risulti meritevole della concessione di circostanze attenuanti.

Secondo quanto si assume nelle due ordinanze di rinvio le norme impugnate comporterebbero l'applicazione di pene identiche a fattispecie fra loro diverse e finirebbero per eliminare ogni proporzione tra sanzione e reato.

3. - Le questioni, nei sensi prospettati, sono prive di fondamento.

Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra nella discrezionalità del legislatore determinare l'entità della pena edittale e che il relativo apprezzamento di politica legislativa può formare oggetto di censura solo quando la sperequazione fra pena e reato assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benché minima, giustificazione (sentenza n. 109 del 1968 e n. 18 del 1973).

Non può dirsi che siffatta eventualità si verifichi nei casi di specie. Infatti, come si desume anche dai lavori preparatori (Relazione della Commissione ministeriale sul progetto preliminare del codice penale, n. 26) ed è ricordato nella sentenza n. 118 del 1973 di questa Corte, il legislatore, tenendo conto della funzione e della finalità della sanzione penale ed, in particolare, del principio della rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 della Costituzione, ha considerato che un'eccessiva brevità delle pene detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalità.

L'apposizione di tale limite agli ampi poteri attribuiti al giudice ai fini dell'applicazione della pena (art. 133 cod. pen.) appare quindi perfettamente giustificata e razionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Rovereto e dal pretore di Prato con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.